



COMUNE DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI

**SETTORE
DEMOGRAFIA – BIBLIOTECA-Strutture Culturali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE

Numero Determinazione	n. 85	Data :	22 dicembre 2004
-----------------------	-------	--------	------------------

Oggetto :Adempimenti attuativi della legge 11.11.1975 n. 584 Divieto di fumo nei locali pubblici - Settore Demografia– Biblioteca – Strutture Culturali
--

Il giorno 22 dicembre 2004 nel proprio ufficio Direzione IV Settore

Il Dirigente

Premessa

- La legge 11.11.1975 n. 584, riportante “ Divieto di fumare in determinati locali o su mezzi di trasporto pubblico “ persegue evidenti finalità di tutela della salute pubblica anche per i danni arrecati dal cosiddetto “fumo passivo”.
- La legge 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni impone al datore di lavoro la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la messa in opera di misure, anche “di protezione collettiva”, più corrette ed applicabili per tutelare la salute dei lavoratori, ivi compresa quindi la salute dei non fumatori.
- La legge in riferimento peraltro impone al datore di lavoro l’adozione di strumenti e misure di tutela e salvaguardia finalizzati alla adeguata tutela dei lavoratori ed utenti, con riferimento a:
 - Misure tecniche – organizzative – procedurali
 - Misure di carattere igienico-sanitario
 - Misure di informazione e formazione
- La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 fornisce indicazioni di dettaglio relative all’attuazione della normativa in materia di divieto di fumo nei locali della P.A. o di gestori di pubblico servizio (nota n. 1)
- La circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 riportando “la interpretazione ed applicazione della legge vigente in materia di fumo”, individua a titolo esemplificativo i locali nei quali si applica il divieto di fumo e le competenze dei dirigenti in ordine alla concreta attuazione ed applicazione del divieto di fumo (nota n. 2).
La circolare in riferimento riporta, infatti, precise indicazioni in ordine a:
 - come accertare l’infrazione;
 - come pagare la sanzione
 - le autorità competenti a ricevere il rapporto
- La legge finanziaria 28/12/2001, all’art. 52, comma 20, ha rideterminato le sanzioni previste per i trasgressori stabilendo a loro carico la sanzione da €. 25,00 a €. 250,00 (nota n. 3).
- La legge 684/1981, art. 16, ammette il pagamento in misura ridotta della sanzione se il versamento viene effettuato entro 60 gg. dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. (Nel caso della sanzione relativa al divieto di fumo la sanzione più favorevole è quella del pagamento del doppio del minimo e quindi pari ad €. 50,00).
- La nuova legge finanziaria in fase di approvazione prevede un aumento del 10% delle sanzioni in materia di violazione del divieto di fumo.
- La legge 16 gennaio 2003, n. 3 riportando “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” all’art. 51 (tutela della salute dei non fumatori), comma 10, conferma le disposizioni vigenti che disciplinano il divieto di fumo nei locali delle pubbliche amministrazioni.

- Con DPR 23.12.2003 sono state emanate norme di attuazione alle succitate disposizioni della legge 3/2003.
- Il Ministero della Sanità ha fornito ulteriori chiarimenti ed indicazioni sulla rinnovata normativa in materia, con circolare del 17 dicembre 2004.

MOTIVAZIONE

- IL fumo di sigaretta, come risulta dai diversi e ripetuti dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, è causa di molteplici, anche gravi, patologie.
- L'OMS indica il fumo di tabacco come causa evitabile di malattie e morte nell'attuale società e ritiene iniziativa significativa, di particolare importanza, ogni intervento valido a ridurre la diffusione del fumo ed a contenere i danni conseguenti, per la salute dei cittadini.
- Come da ultimo riportato nella circolare del Ministero della Sanità, 17 dicembre 2004, "il fumo di tabacco è la più importante causa di morte, prevedibile, nel nostro Paese e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale; ne consegue che la prevenzione dei gravi danni alla salute, derivanti dalla esposizione, attiva o passiva, al fumo di tabacco deve costituire un obiettivo primario...."
- L'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come peraltro chiarito nella suddetta circolare, nel prevedere la massima estensione possibile del divieto di fumo, ha mantenuto immutate le disposizioni vigenti in materia per le strutture della Pubblica Amministrazione.
- Si rivela necessario, particolarmente nella Pubblica Amministrazione, adottare e/o potenziare le misure tendenti a porre rimedio ad abitudini e dipendenze che oltre a danneggiare chi le pone in essere danneggiano seriamente anche chi, passivamente, le subisce (danni del fumo passivo), attesa la generica sottovalutazione dei rischi da fumo.
- In relazione alle esigenze sopra evidenziate ed alla necessità di dare una puntuale esecuzione alle diverse disposizioni di legge in materia, come richiamate in premessa, e tenuto conto delle competenze assegnate ai dirigenti in ordine alla applicazione del divieto di fumo, si rende indispensabile adottare misure di dettaglio, anche a modifica ed integrazione di precedenti disposizioni, tendenti a dare precisa attuazione, nel Settore di competenza, al divieto di fumo disposto dalla legge 584/1975, esercitando peraltro tutti i poteri regolamentari, amministrativi nonché di vigilanza e controllo che la legge e la direttiva della Presidenza del Consiglio riconoscono alle Amministrazioni pubbliche in materia.
- Va rilevato che la direttiva in riferimento consente peraltro alla P.A., nell'ambito della propria potestà regolamentare, di estendere il divieto di fumo anche in luoghi diversi da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975 n. 584.
- Vanno evidenziate, altresì, le disposizioni dell'art. 2087 del Codice Civile che impongono all'imprenditore l'adozione, nell'esercizio dell'impresa, di tutte le misure che, secondo le particolarità e peculiarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, si rivelano necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
- Si ritengono sussistenti tutte le ragioni di diritto ed opportunità che motivano l'adozione del presente provvedimento finalizzato alla attuazione del divieto di fumo in tutti i locali al chiuso rientranti nelle competenze di questo Settore, anche attesa la impossibilità di realizzare idonei impianti di aerazione e aspirazione in grado di garantire, comunque, area salubre nella misura necessaria.

DISPOSIZIONE

Per tutto quanto espresso e riportato in premessa e motivazione

DISPONE

- 1) **E' fatto assoluto divieto di fumo in tutti i locali dell'immobile di Piazza Municipio** sede del Settore Demografia – Biblioteca Strutture Culturali, anche di quelli non aperti al pubblico, ivi compresi i corridoi, le sale di attesa, le scale, gli archivi e depositi.....
- 2) **E' fatto altresì divieto assoluto di fumo in tutti i locali dell'immobile di San Domenico**, sede dell'Unità Operativa Biblioteca e Strutture Culturali, ivi compresa la Sala Convegni, la sala espositiva Cozzoli, la Neviera, la Biblioteca (sala lettura, sale deposito, mediateca, uffici), le sale d'Ingeo e Spezzacatena, il Centro d'arte e Cultura, i corridoi e scalinate.
- 3) **E' fatto infine divieto assoluto di fumo in tutti i contenitori culturali comunali della Città di Molfetta.**
- 4) Sono formalmente individuati come funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto di fumo, di procedere alle contestazioni delle infrazioni e di verbalizzarle, in relazione alle strutture amministrative e di servizio di competenza:
 - **Il Vigile Urbano Adesso Damiano** per la Struttura sede dei Servizi Demografici (Elettorale, Anagrafe, Stato Civile, Leva), ivi compresi i locali destinati a sede degli uffici di Assessorato all'Agricoltura e Pesca ed alle Attività Produttive;
 - **Il dipendente La Forgia Corrado** per l'intera struttura di San Domenico e per i restanti contenitori culturali;
- 5) I Funzionari incaricati di vigilare sull'osservanza del decreto provvederanno, in particolare:
 - a predisporre ed affiggere i prescritti cartelli di divieto di fumo, completi di tutte le indicazioni necessarie, previste dalla vigente normativa, attenendosi peraltro allo schema predisposto dallo scrivente ed allegato al presente atto a farne parte integrante ed essenziale (allegato 1) ;
 - a procedere alla contestazione immediata delle infrazioni ed alla conseguente verbalizzazione, secondo la modulistica predisposta in schema dallo scrivente ed allegata al presente atto a farne parte integrante ed essenziale (allegato 2);
 - a fare rapporto, nei casi prescritti, alle autorità competenti (Prefetto), affinché irroghi la sanzione laddove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore (trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta giorni, il funzionario incaricato che ha accertato la violazione presenterà rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni, ex art. 17, legge 689/81, al Prefetto, competente ex art. 9 della legge 584/1975) ;
- 6) Di dare atto che nei contenitori culturali di questo Comune assegnati in concessione d'uso ai privati per l'organizzazione e svolgimento di manifestazioni culturali, spettacoli teatrali, concerti, mostre, conferenze, meeting e quant'altro.... l'obbligo della vigilanza sul rispetto del divieto di fumo incombe anche a carico del conduttore del locale o contenitore e lo stesso richiamerà i trasgressori all'osservanza del divieto e provvederà a segnalare, ai pubblici ufficiali ed agenti competenti, le infrazioni rilevate.
- 7) Di dare atto inoltre che la sanzione amministrativa a carico del trasgressore, come disposto dall'art. 52, comma 20, della legge 28/11/2001 n. 448, è quella del pagamento di una somma di denaro da €. 25,00 a €. 250,00 e che la stessa sanzione viene raddoppiata nel caso in cui la violazione avvenga in presenza di donna in evidente stato di gravidanza..
- 8) Di dare atto altresì che a norma dell'art. 16 della legge 689/1981 è consentito al trasgressore il pagamento in misura ridotta della sanzione, laddove il versamento venga effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione immediata o se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, per un importo pari ad 1/3 del massimo o al doppio del minimo, se più favorevole.

- 9) Di dare atto infine che la sanzione a carico di coloro che sono tenuti a far osservare il divieto e vengono meno al loro dovere è stata fissata da Euro 200 ad Euro 2.000, sanzione aumentata della metà nelle ipotesi contemplate dall'art. 5 legge 584/1975.
- 10) Di porre in essere un'adeguata campagna informativa per i dipendenti sui danni da fumo anche passivo, secondo le disposizioni della 626/1992
- 11) Di fornire, in sintesi, nella scheda allegata al presente atto, a farne parte integrante e sostanziale, ai funzionari incaricati, le indicazioni operative, necessarie ad una puntuale attuazione del divieto, con riferimento, in particolare, alle modalità di accertamento dell'infrazione, nei luoghi pubblici e nei locali condotti dai privati, ed alle modalità di pagamento della contravvenzione.
- 12) Di considerare che in base alle vigenti disposizioni di legge l'Autorità competente a ricevere il rapporto deve ritenersi il Prefetto, in mancanza di specifiche disposizioni dettate con legge regionale.
- 13) Di prevedere sin d'ora la necessità di apportare le necessarie modifiche ai cartelli di divieto predisposti, in considerazione del previsto aumento del 10% delle attuali sanzioni, aumento disposto con la legge finanziaria 2005 in fase di approvazione.
- 14) Resta ferma a carico del trasgressore dipendente comunale anche la possibilità dell'adozione di provvedimenti disciplinari previsti per inadempimenti delle norme contrattuali e/o regolamentari che disciplinano il rapporto di lavoro.
- 15) Di trasmettere copia del presente provvedimento al Sindaco, al Direttore Generale, all'assessore al personale, al responsabile del procedimento ed ai funzionari incaricati dell'osservanza del divieto, per gli eventuali ulteriori adempimenti di competenza.
- 16) Di trasmettere copia del presente atto, per via posta elettronica, all'URP per la prescritta pubblicazione sul Sito comunale.
- 17) L'atto non comportando impegno di spesa o diminuzione di entrata non abbisogna della prescritta attestazione di regolarità contabile e non viene quindi trasmesso al dirigente del settore Servizi Finanziari, a norma dell'art. 151 del TUEL; conseguentemente deve ritenersi immediatamente esecutivo.

Riferimenti normativi

La presente determinazione è stata adottata con riferimento alle seguenti disposizioni normative:

- Legge 11 novembre 1975, n. 584
- Legge 24 novembre 1981, n. 689
- Decreto legislativo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni
- Sentenza Corte Costituzionale n. 399 dell'11.12.1994
- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995
- Circolare Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4
- Legge 28 dicembre 2002, n. 448
- Legge 16 gennaio 2003, n. 3
- DPCM 23 dicembre 2003
- Circolare Ministero della Sanità 17 dicembre 2004
- Decreto Legislativo 267/2000

NOTE

Nota n. 1 La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 riporta "Divieto di fumo in determinati locali della P.A. o dei gestori di servizi pubblici"

Nota n. 2 La Circolare del Ministero della Sanità 28 marzo 2001, n. 4 riporta "Interpretazione ed Applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo"

Nota n. 3 L'art. 52, comma 20 della legge Finanziaria 2002 (a modifica dell'art. 7- legge 11 Novembre 1975, n. 584) recita:

art. 7:

1. I trasgressori alle disposizioni dell'art. 1 sono soggetti alle sanzioni amministrative del pagamento di una somma da Euro 25 ad Euro 250: la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa

- in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni;
2. le persone indicate all'art. 2 (persone tenute a far osservare il divieto) che non ottemperino alle disposizioni contenute in tale articolo, sono soggetti al pagamento di una somma da Euro 200 ad Euro 2.000.
Tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi contemplate all'art. 5, primo comma, lettera b).

Allegati

Allegato n. 1 Cartello Divieto di Fumo

Allegato n. 2 Schema Processo Verbale

Allegato n. 3 Indicazioni operative per gli incaricati

Il Dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Gesmundo